



Provincia di Cagliari – Provincia de Casteddu

Assessorato Pubblica Istruzione e Formazione Professionale

Settore Pubblica Istruzione

Ufficio Orientamento e Supporto Pedagogico

Piazza Galileo Galilei, 36 – 09128 Cagliari

PROVINCIA DI CAGLIARI	
Allegato alla delib. N° 21	
DEL	02.05.2012

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

(IN ATTUAZIONE DELL'ART. 73, COMMA 1, LETT. b DELLA L.R. N° 9/2006)



Art. 1 Finalità

1. La Provincia di Cagliari riconosce e favorisce il diritto alla formazione, allo studio, all'integrazione e all'inclusione degli studenti con disabilità che frequentano gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore con interventi diretti e rimuovendo gli ostacoli che impediscono, di fatto, la partecipazione all'istruzione superiore per gli studenti diversamente abili o in situazione di svantaggio, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio per tutti.
2. La Provincia di Cagliari, in conformità al principio di autonomia organizzativa e responsabilità, ribadito dall'art. 7 della L.R. N° 9 del 2006 "Potere regolamentare degli Enti Locali" e in attuazione dell'art. 73, comma 1, lettera b) della L.R. N° 9/06 che conferisce alla Provincia, sulla base degli atti di programmazione adottati, compiti in materia di "Servizi di supporto organizzativo agli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio", disciplina con il presente regolamento il servizio di trasporto dalla residenza alla sede dell'Istituto Scolastico frequentato e viceversa degli studenti con disabilità iscritti e frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.
3. **La Provincia di Cagliari, al fine di favorire il raggiungimento delle singole scuole superiori da parte degli studenti con disabilità che utilizzano i mezzi pubblici, si attiva presso tutti gli Enti competenti perchè vengano adottate le soluzioni di accompagnamento e trasferimento per coloro i quali non siano in grado autonomamente di raggiungere la sede scolastica dalla fermata ordinaria del mezzo pubblico.**

Art. 2 Aventi diritto

1. Il servizio è prestato in favore degli studenti richiedenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) disabilità certificata A.S.L. ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. n° 104 del 1992;
 - b) certificazione rilasciata dalla ASL attestante l'impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici;
 - c) certificazione di iscrizione e di frequenza ad uno degli Istituti Superiori della Provincia di Cagliari;
 - d) residenza in uno dei Comuni della Provincia di Cagliari.
2. Lo studente disabile, per aver diritto al trasporto secondo le modalità disciplinate da questo regolamento, documenta il possesso di tutti i quattro i requisiti sopraelencati.

Art. 3 Definizione e caratteristiche del servizio di trasporto

1. La Provincia garantisce un sistema di trasporto specifico, anche individuale, per gli studenti con disabilità frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica e non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
2. Il trasporto da casa a scuola e viceversa è erogato dalla Provincia in collaborazione con il Comune di residenza dello studente.



3. Il trasporto del disabile si estrinseca:
 - a) per la maggior parte dei Comuni della Provincia di Cagliari in un contributo alla famiglia del disabile, rapportato alla lunghezza del percorso compiuto quotidianamente dallo studente per raggiungere la scuola;
 - b) per i Comuni più popolosi e più vicini ai luoghi in cui sono ubicate la gran parte degli istituti superiori, nel finanziamento - a seguito della stipulazione di un apposito accordo tra la Provincia ed il Comune - dell'estensione del servizio di trasporto comunale per gli alunni con disabilità delle scuole di primo grado agli studenti delle superiori.

Art. 4

Modalità di accesso al servizio

1. Ogni anno scolastico il Settore Pubblica Istruzione della Provincia pubblica un avviso indirizzato a tutti i Comuni, invitandoli a pubblicare a loro volta, nell'albo cartaceo e on line e a dare la massima diffusione ai cittadini, l'avviso per presentare la richiesta del servizio di trasporto per gli studenti con disabilità.
2. Ogni singola famiglia o tutore di alunno con disabilità frequentante una scuola superiore della Provincia di Cagliari e residente in un Comune della Provincia di Cagliari per aver diritto al trasporto presenta una specifica istanza al Comune di residenza su apposito modulo (allegato A), in cui attesta il numero dei chilometri percorsi nel tragitto di andata e ritorno da casa a scuola e allega la seguente documentazione:
 - certificazione medica rilasciata dalla ASL che attesta l'impossibilità di un'autonoma fruizione dei servizi di trasporto di linea;
 - fotocopia della certificazione L. 104/92, art. 3 comma 3, attestante la minorazione, singola o plurima che ha ridotto gravemente l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
 - fotocopia del documento di identità del richiedente esercente la potestà o dell'alunno se maggiorenne;
3. I Comuni di residenza inoltrano alla Provincia di Cagliari entro la data indicata nell'avviso le domande ricevute dalle famiglie utilizzando la scheda riassuntiva (Allegato B).

Art. 5

Forme di erogazione del servizio di trasporto

1. La Provincia di Cagliari adempie il servizio di trasporto per gli studenti con disabilità delle scuole superiori in collaborazione con i Comuni di residenza degli alunni, secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - a) fornendo direttamente il trasporto allo studente, tramite il servizio già gestito dal Comune per gli altri ordini di scuola, nei Comuni più popolosi e vicini alle scuole. In questo caso il servizio comunale di trasporto è esteso agli studenti delle scuole superiori, la Provincia rimborsa il costo del servizio al Comune, sulla base di apposite convenzioni stipulate annualmente tra la Provincia ed il Comune.
 - b) erogando allo studente un contributo commisurato alla distanza chilometrica tra il luogo di residenza e la sede scolastica frequentata, rapportato ai giorni di effettiva frequenza a scuola.



2. I contributi erogati alle famiglie degli studenti, per il tramite del Comune di residenza, sono calcolati secondo i parametri pubblicati dall'A.C.I. (Automobile Club d'Italia) comprensivi dei costi proporzionali calcolati mediamente per un'autovettura tipo FIAT PUNTO 1.4/16V 95 CV DYNAMIC 5 PORTE – BENZINA VERDE EURO 3.
L'importo esatto del contributo, calcolato sulla base della tabella A.C.I., verrà indicato annualmente da un'apposita determinazione dirigenziale adottata entro il mese di maggio in modo da essere inserito nell'avviso per i comuni.
 - Il calcolo dovrà essere effettuato moltiplicando il contributo chilometrico per il numero totale dei chilometri percorsi nel tragitto diretto da casa a scuola e ritorno per ogni singolo alunno trasportato;
 - Nel caso di più di un alunno trasportato contemporaneamente il contributo a chilometro viene stabilito nella misura del 70 % di quello indicato nella determinazione dirigenziale.
3. Ambedue i tipi di finanziamenti sopraindicati al comma 1 a) e b) sono dai Comuni rendicontati con periodicità, almeno ogni quattro mesi. Alla rendicontazione presentata dal Comune è allegato l'attestato, rilasciato dalla scuola frequentata, contenente il numero complessivo delle presenze effettive dello studente.
4. La Provincia può concedere un'anticipazione di massimo il 40% al Comune che fornisce direttamente il trasporto allo studente, tramite il servizio già gestito dal Comune per gli altri ordini di scuola, con il quale ha stipulato un accordo.
5. La liquidazione del contributo da parte della Provincia al Comune richiedente avviene dopo la presentazione della regolare e completa rendicontazione.
6. La famiglia dello studente avente diritto al trasporto dichiara, quando presenta la domanda oppure insieme alla rendicontazione, se fruisce di qualsivoglia altro rimborso, facilitazione o esenzione sulle spese di viaggio per l'anno scolastico. L'importo del contributo erogato dall'Amministrazione Provinciale, eventualmente sommato a detti rimborsi, non può complessivamente superare la somma giornaliera di € 20,00 (venti), aggiornata con determinazione dirigenziale del Settore a cadenza quinquennale a partire dalla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 6 **Commissione Tecnica per il Servizio di Trasporto**

1. L'Amministrazione Provinciale, per la valutazione delle richieste di attivazione del Servizio di Trasporto per gli studenti con disabilità, si avvale di una Commissione Tecnica, nominata con determinazione del Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, costituita da:
 - il Dirigente del Settore o suo delegato che la presiede;
 - due esperti in materia di disabilità e/o integrazione scolastica, interni o esterni all'Ente.
2. Le richieste sono soddisfatte sulla base della gravità della disabilità con riferimento alla mancanza di autonomia nel trasporto, nei limiti della disponibilità del bilancio provinciale.
3. La Commissione Tecnica si riunisce entro il trentuno del mese di luglio per la valutazione delle richieste pervenute, predispone l'elenco degli aventi diritto e lo trasmette all'Ufficio Orientamento e Supporto Pedagogico del Settore Pubblica Istruzione.
4. Delle riunioni della Commissione viene redatto un sintetico verbale, numerato progressivamente per anno solare, datato e firmato dai partecipanti, contenente l'oggetto della riunione e una sintesi delle decisioni. Il verbale della commissione è approvato con determinazione dirigenziale.
5. La Provincia non corrisponde emolumenti o rimborsi spese ai componenti per le sedute della Commissione.



Art. 7
L'Ufficio Orientamento e Supporto Pedagogico

1. La Provincia si avvale dell'Ufficio Orientamento e Supporto Pedagogico del Settore Pubblica Istruzione per la raccolta e l'istruttoria delle richieste inerenti il servizio di trasporto per gli studenti con disabilità pervenuti dai Comuni, singoli o consorziati.
2. L'ufficio trasmette gli atti alla Commissione Tecnica che svolge l'attività prevista nell'art.6.
3. L'Ufficio ha funzione di raccordo con le altre agenzie e i servizi territoriali coinvolti nel processo di rimozione di qualsiasi ostacolo possa impedire e/o limitare la piena partecipazione del cittadini alla vita collettiva in condizione di parità e attiva azioni di supervisione, monitoraggio continuo e censimento del bisogno.
4. L'Ufficio Orientamento e Supporto Pedagogico inoltre:
 - predispone e sostiene progetti innovativi, **in relazione al trasporto**, per incrementare esperienze di integrazione interistituzionale e favorire la circolazione di buone prassi in merito all'integrazione e inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
 - instaura rapporti con le associazioni di volontariato al fine di studiare soluzioni congiunte per la rimozione degli ostacoli alla mobilità del disabile.

Art. 8
Attivazione e revoca del Servizio

1. L'Amministrazione Provinciale attiva il servizio di trasporto degli studenti con disabilità in relazione alla disponibilità di risorse in bilancio e sulla base dei verbali della Commissione Tecnica approvati con determinazione dirigenziale.
2. Il servizio viene revocato in caso di assenza ingiustificata dello studente dalla scuola prolungata per oltre 10 giorni consecutivi.
3. I genitori dello studente o il tutore o ogni altra persona abbia titolo a rappresentarlo o lo studente stesso se maggiorenne, debbono comunicare immediatamente al Comune di residenza e al Settore Pubblica Istruzione della Provincia l'eventuale decadenza del diritto al trasporto, per perdita dei requisiti richiesti.
4. La Provincia attiva forme di verifica e controllo sull'erogazione del servizio e sul possesso dei requisiti richiesti disponendo l'immediata cessazione nel caso di riscontrata irregolarità.

